

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune è proprietario di una palazzina sita in Via C.A. Dalla Chiesa censita al Catasto Urbano al Foglio 6 mappale 1140 (parte), già oggetto di dismissione come risulta dal piano approvato, da ultimo, con deliberazione del consiglio comunale n. 92 in data 29/11/2007 esecutivo;
- l'area pertinenziale di tale immobile per una superficie di ca. mq. 1.250 è di proprietà della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a., società partecipata da questo Comune;
- per attivare la procedura di dismissione dell'edificio comunale di cui sopra, appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente in quanto non viene più utilizzato per fini istituzionali, occorre acquisire, preliminarmente, la suddetta porzione di terreno;
- per procedere, con sollecitudine, all'attuazione del programma di dismissioni, approvato da questo Consiglio Comunale nello scorso mese di novembre 2007, sono stati presi contatti con gli organi decisori della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., al fine di pervenire alla definizione dell'acquisto della porzione di terreno pertinenziale all'edificio di proprietà comunale in tempi brevi;
- nello specifico non occorre una perizia di stima in quanto l'amministrazione comunale ha proposto, con richiesta formulata in data 30 gennaio 2008, di acquistare l'area di che trattasi, a corpo, a fronte della corresponsione di una somma "una tantum" di Euro 10.000,00;
- la quantificazione dell'importo proposto è notevolmente inferiore al valore dell'area, considerato al di fuori dello specifico contesto, in quanto la stessa, per il fatto che si configura come "terreno pertinenziale" di un edificio appartenente ad un soggetto diverso, il Comune di Cattolica, non potrebbe diventare oggetto di cessione autonoma a favore di soggetti terzi e contemporaneamente, impedisce al Comune di fruire, in piena libertà del proprio edificio in quanto l'area di pertinenza non gli appartiene;
- le suddette motivazioni portano, pertanto, a considerare la somma proposta come una sorta di "ristoro" che il Comune riconosce al soggetto proprietario, la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Piazza Del Lavoro, 35 a Forlì, ragione per la quale non si è proceduto alla redazione di una perizia di stima;
- la somma proposta per tale operazione che ammonta ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), è da intendersi a corpo e forfettaria, in quanto l'area oggetto di transazione si configura come "terreno pertinenziale" di un edificio di proprietà del Comune di Cattolica, che non potrebbe diventare oggetto di cessione autonoma a favore di soggetti terzi e, contemporaneamente, impedisce al Comune di fruire in piena libertà del proprio edificio, in quanto l'area di pertinenza non gli appartiene;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che la proposta di acquisto formulata dagli uffici comunali ha trovato condivisione da parte della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., come risulta dalla risposta fornita;

Dato atto, inoltre, che si procederà, a spese e a carico del Comune al frazionamento per l'esatta definizione e identificazione dell'area, prima di procedere all'atto notarile di acquisto, fermo restando che tutte le spese, nessuna esclusa, saranno a totale carico di questa Amministrazione;

Precisato che il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), all'art. 42, lett. I), "competenze del consiglio comunale", stabilisce, espressamente che allo stesso organo compete: "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate,

appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari";

Riscontrato che nel Bilancio di Previsione 2008, a seguito di variazione adottata in questa stessa seduta è stata prevista la somma di Euro 10.000,00 sul Cap. 11365 per l'acquisto del terreno di cui trattasi che competerà, pertanto, al dirigente competente assumere il necessario impegno di spesa, trattandosi di dare attuazione agli atti fondamentali di questo consiglio comunale;

Verificato che per le spese di frazionamento e notarili si procederà con separata e apposita determinazione di impegno da parte del dirigente del settore competente;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" e in particolare l'art. 42, II comma, lett. I) e l'art. 107 III comma, lett. c);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per le alienazioni dei beni immobili approvato con propria deliberazione n. 57 del 5 ottobre 2006;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Preso atto della relazione dell'Assessore Ruggeri Antonio e della discussione che ne è seguita come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 07 (Opposizione);

DELIBERA

- di acquistare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la porzione di terreno, già area pertinenziale dell'edificio di proprietà comunale denominato "palazzina ex acquedotto" sito in Via C.A. Dalla Chiesa;

- di dare atto che tale area di ca. mq. 1.250 è di proprietà della Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., società partecipata da questo Comune, area che sarà meglio definita in sede di frazionamento;

- di dare atto che la Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., a nome del suo Presidente, ha dichiarato di assentire alla proposta di acquisto formulata da questo Comune, e che verrà formulata idonea risposta scritta a seguito della decisione del C.d.A.;

- di precisare che:

a)- il prezzo da corrispondere alla Società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., è fissato in Euro 10.000,00 a corpo, determinato in base alle motivazioni sopra richiamate;

b)- il frazionamento per l'esatta definizione e determinazione dell'area sarà a cura e spese di questo Comune, così come le spese notarili per l'atto di acquisto;

- di dare atto che l'impegno di spesa per l'acquisto dell'area, le spese di frazionamento per l'esatta definizione della stessa e le spese notarili per il perfezionamento dell'atto di cessione sarà assunto con apposita determinazione da parte del dirigente del settore di pertinenza;

- di individuare il responsabile del procedimento nella persona del dirigente del Settore 2, dott. Mario Sala;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Presidente,

Stante la necessità di procedere, con ulteriore e separata votazione palese che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 (Maggioranza), voti contrari n. 07 (Opposizione);

D E L I B E R A

Di NON dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.

=====

=====

DEL35609/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 10 del 07/02/2008 - pag. n.

=====